

Giovedì 25 marzo 2010

- (4) Il 23 settembre 2009, la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, relativamente a licenziamenti nel settore della fabbricazione di mobili, che ha completato fornendo ulteriori informazioni, pervenute il 16 ottobre 2009. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo pari a 662 088 EUR.
- (5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 662 088 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Lituania/industria dell'abbigliamento

P7_TA(2010)0071

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0056 – C7-0035/2010 – 2010/2031(BUD))

(2011/C 4 E/11)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0056 – C7-0035/2010),

— visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (All del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Giovedì 25 marzo 2010

- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0048/2010),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei principali cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AlI del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo,
- C. considerando che la Lituania ha richiesto assistenza in relazione a casi concernenti esuberanti in 45 imprese, tutte operanti nel settore dell'abbigliamento ⁽²⁾,
- D. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni mirante a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione;
 3. sottolinea che il crescente numero di domande di contributo da parte del FEG richiede l'introduzione di ulteriori miglioramenti nella procedura. Invita pertanto la Commissione a valutare in che modo sia possibile ridurre il periodo che intercorre tra la domanda degli Stati membri e il pagamento del contributo finanziario e di riferire in merito al Parlamento quanto prima;
 4. sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere nel reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
 5. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
 6. invita la Commissione a includere, nelle proposte di mobilitazione del FEG nonché nelle sue relazioni annuali, informazioni precise sui finanziamenti complementari ricevuti dal Fondo sociale europeo (FSE) e da altri Fondi strutturali;
 7. ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;

⁽¹⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ FEG/2009/018 LT/Confezione di articoli d'abbigliamento.

Giovedì 25 marzo 2010

8. sottolinea che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall'AlI del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;
9. osserva che le nuove proposte di decisione della Commissione relative alla mobilitazione del FEG fanno riferimento alla domanda di un solo Stato membro, in linea con le richieste del Parlamento;
10. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
11. incarica il suo presidente di firmare tale decisione congiuntamente al presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
12. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 25 marzo 2010

- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) Il 23 settembre 2009, la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore dell'abbigliamento. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo pari a 523 481 EUR.
- (5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 523 481 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Nomina del vicepresidente della Banca centrale europea

P7_TA(2010)0073

Decisione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina del vicepresidente della Banca centrale europea (C7-0044/2010 – 2010/0813(NLE))

(2011/C 4 E/12)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione del Consiglio in data 16 febbraio 2010 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0044/2010),
- visto l'articolo 109 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0059/2010),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.